

R.I.A. - SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

Al Ministero dell'Interno

Segreteria del Dipartimento della P.S.

Ufficio per le Relazioni Sindacali

ROMA

Come noto, con la sentenza n. 4 dell'11 gennaio 2024 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria del 2001).

Con tale norma, il legislatore era intervenuto, in via retroattiva, così escludendo l'applicabilità delle maggiorazioni alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dipendenti pubblici in relazione al triennio 1991-1993, riservando tale diritto, esclusivamente, ai dipendenti che avessero maturati i requisiti previsti fino al 1990 e fatte salve, in ogni caso, le sentenze passate in giudicato.

La norma censurata fu emanata, nell'intenzione del legislatore, secondo il giudizio della Corte, al solo scopo di arginare gli effetti del contenzioso in atto nell'ambito di controversie promosse dai dipendenti pubblici per il riconoscimento delle già menzionate maggiorazioni RIA e per far fronte a un orientamento giurisprudenziale che stava riconoscendo il diritto ad ottenere tale beneficio economico dalle amministrazioni di appartenenza.

Appare opportuno precisare che, la Retribuzione Individuale di Anzianità fu introdotta dall'art. 47 del d.P.R. 8 maggio 1987, n.266 a seguito della modifica del sistema retributivo introdotta, a sua volta, dal d.P.R. 150/87 allorché si sopprimeva la progressione economica per classi e scatti. L'istituto della RIA fu, quindi, disciplinato dal d.P.R. n. 44 del 1990. Tale decreto all'art. 9, comma 4, aveva riconosciuto alcune maggiorazioni della RIA in favore del personale che *alla data del 1° gennaio 1990 avesse acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio o che avesse maturato detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale* mentre, nel successivo comma 5, aveva previsto il raddoppio o la quadruplicazione delle somme dovute a titolo di maggiorazione della RIA al personale che, *nell'arco della vigenza contrattuale, avesse maturato, rispettivamente, dieci o venti anni di servizio, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.*

L'art. 7, comma 1, del decreto legge n. 384 del 1992, tenendo *ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni*, aveva prorogato al triennio 1991-1993 l'efficacia dell'intero d.P.R. n. 44/1990, la cui scadenza originaria era fissata, invece, al 31 dicembre 1990, stabilendo, dunque, l'ultrattività della pregressa disciplina contrattuale sino al 31.12.1993.

In base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Giudice delle Leggi, in ragione di tale proroga legislativa, lo spazio temporale della vigenza contrattuale cui facevano riferimento i commi 4 e 5 dell'art. 9 del d.P.R. 44 del 1990, ai fini della maturazione delle anzianità di servizio per il riconoscimento della maggiorazione della RIA, doveva intendersi riferito, quindi, al nuovo termine di efficacia dello stesso d.P.R. e cioè al 31 dicembre 1993, e non già al termine originariamente previsto del 31 dicembre 1990.

Alla luce di tali premesse, la Corte Costituzionale ha sancito che la disposizione censurata e cioè l'art. 51, comma 3, della legge finanziaria del 2001 ha introdotto una norma nuova con efficacia retroattiva al solo scopo di incidere sui giudizi pendenti nei quali la pubblica amministrazione era parte. Stante, altresì, l'assenza di ragioni imperative di interesse generale, la norma è stata dichiarata incostituzionale per contrasto con i principi del giusto processo e della parità delle parti in giudizio.

Per effetto di tale sentenza, dunque, il calcolo dell'anzianità di servizio necessaria ai fini della maggiorazione RIA e, dunque, degli anni di anzianità di servizio richiesti (5, 10, 15) deve includere anche il triennio 1991-1993, così come previsto dal D.L. n. 384 del 1992.

Questa O.S., pertanto, chiede siano effettuate le opportune valutazioni relative alla eventuale applicabilità della sentenza richiamata anche al personale della Polizia di Stato e resta in attesa di cortese riscontro scritto.

Si porgono distinti saluti.

II SEGRETARIO GENERALE
Stefano Paoloni

PAOLONI(SAP): ACCUSE DI VIOLENZA PATRIARCALE E MACHISTA LEDONO L'ONORE DELLA POLIZIA

«La polizia italiana è una delle migliori polizie al mondo ed è garanzia di democraticità, le accuse di violenza patriarcale e machista ledono l'onore e la dignità di ogni appartenente». Lo ha affermato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni, a seguito della denuncia formale e 'politica' presentata il 22 gennaio, in presenza dell'avvocata Francesca Cancellaro, da Martina Solidoro, rimasta ferita lo scorso 17 ottobre durante lo sgombero dell'ex istituto Santa Giuliana occupato a Bologna. «Proprio per questo motivo - ha precisato - abbiamo dato mandato ai nostri legali di valutare se tali epiteti possano essere considerati diffamatori e, nel caso, di agire tal senso. La polizia non deve essere tirata per la giacchetta su questioni di carattere politico, il nostro dovere è quello del rispetto della legge e di consentire che le manifestazioni si svolgano pacificamente, senza armi e nel limite delle prescrizioni previste dal Comitato di ordine e sicurezza pubblica. La denuncia dell'avvocata Francesca Cancellaro ci appare pretestuosa e strumentale», ha proseguito il Segretario Generale del SAP.



INIZIATIVE BILATERALI DI COOPERAZIONE CON LE FORZE DI POLIZIA ESTERE 2024 - LA CIRCOLARE



Il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia ha richiesto idoneo personale del ruolo degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, da impiegare nelle attività di pattugliamento congiunto con le forze di polizia di paesi esteri. I pattugliamenti congiunti saranno pianificati, nel corso del 2024, in Albania, Bulgaria, Croazia, Francia, Montenegro, Polonia e Spagna, in previsione della prossima stagione estiva ed in occasione di eventi con grande affluenza di pubblico. Gli operatori eventualmente selezionati svolgeranno il servizio in uniforme e disarmati, fatta eccezione per quelli che verranno impiegati

in Francia, che dovranno portare al seguito l'arma in dotazione individuale ed il giubbotto antiproiettile. L'istanza dovrà essere compilata con i sistemi di videoscrittura utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul portale "DOPPIAVELA" e inoltrata entro e non oltre il 15 febbraio 2024. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare pubblicata sul nostro sito.

CONGEDO PARENTALE ALL'80 PERCENTO: ABBIAMO SCRITTO AL DIPARTIMENTO

A seguito degli ultimi sviluppi legislativi in materia di congedo parentale retribuito all'80 per cento, che mettono in evidenza una irragionevole esclusione del personale della Polizia di Stato dal predetto beneficio, abbiamo scritto al Dipartimento. E' possibile consultare la nota inviata sul sito www.sap-nazionale.org.

